

Regolamento dell'organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Indice

Premessa.....	2
Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.....	4
Articolo 1 - oggetto.....	4
Articolo 2 - funzioni e obblighi.....	4
Articolo 3 - iscrizione.....	4
Articolo 4 - formazione dei gestori della crisi.....	5
Articolo 5 - organi.....	5
Articolo 6 - referente.....	5
Articolo 7 - segreteria amministrativa.....	6
Articolo 8 - gestore della crisi.....	6
Articolo 9 - accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore.....	7
Articolo 10 - requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore.....	7
Articolo 11 - ausiliari del gestore.....	7
Articolo 12 - rinuncia dell'incarico.....	8
Articolo 13 - incompatibilità e decadenza.....	8
Articolo 14 - obbligo di riservatezza.....	8
Articolo 15 - compensi spettanti ai gestori e all'organismo di composizione.....	9
Articolo 16 - responsabilità.....	9
Allegato "A".....	10

Premessa

Il presente documento reca la struttura portante del regolamento destinato all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito legge n. 3/2012) e ai sensi dell'art. 4 decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014 (di seguito decreto n. 202/2014).

Il presente regolamento si compone di 16 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 e precisamente:

- **l'art. 1** individua in modo preciso l'Oggetto;
- **l'art. 2** si sofferma sulla descrizione delle Funzioni e degli Obblighi dell'Organismo;
- **l'art. 3** affronta la tematica dell'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014, demandandola al rappresentante legale dell'Organismo che coincide con il Presidente dell'Ordine Territoriale ;
- **l'art. 4**, attiene all'istruzione dei gestori della crisi, rinviando agli obblighi di formazione professionale continua previsti dall'ordinamento professionale e dalla legge, oltre alle specifiche modalità attuative contenute nell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto n. 202/2014 con specifici casi di equiparazione;
- **l'art. 5**, fa riferimento all'Organizzazione, quale proposta indicativa di un'articolazione snella ed efficiente;
- **art. 6**, inerisce le caratteristiche del "Referente" e del "Responsabile"¹. Per quanto concerne la posizione del Referente aderendo al testo del decreto n. 202/2014, la scelta pare essere maggiormente funzionale, rispetto all'attività di coordinamento dell'OCC, se tale organo sia strutturato in composizione monocratica². La durata dell'incarico è stata fissata in quattro anni - rinnovabili - ancorandola in tal modo alla naturale scadenza dell'Ordine Territoriale. E' stata prevista la sua decadenza in caso di scadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio dell'Ordine. Di talché è stata prevista la *prorogatio* nelle funzioni del referente scaduto fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine che provvederà alla nuova nomina. È stata inoltre prevista la revoca dall'incarico al ricorrere di gravi motivi, desumibili, in analogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell'organismo, dal regolamento di autodisciplina di cui all' "**Allegato A**". Lo stesso art. 6 fissa in modo compiuto le molteplici attribuzioni del referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014;

¹ Cfr. Art. 2 "*Definizioni*", Capo I - Disposizioni generali, decreto 202/2014.

² Il referente è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente ed in posizione di assoluta terzietà e indipendenza ex art. 2 "*Definizioni*", Capo I - Disposizioni generali, decreto 202/2014.

- **l'art. 7**, del regolamento si sofferma sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni che, pur essendo meramente indicative per gli OCC, precisano gli adempimenti che la segreteria deve porre in essere al momento dell'apertura del c.d. fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all'organismo di composizione;
- **gli artt. 8 e 9** del regolamento ineriscono alle funzioni, alle modalità di nomina del gestore della crisi e all'accettazione dell'incarico³;

l'art. 10 si snoda attraverso l'analisi dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti al gestore, recuperati attraverso il rinvio all'art. 4 del decreto n. 202/2014⁴;

- **l'art. 11** specifica che, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, sia consentito il ricorso ad ausiliari da parte del gestore;
- **l'art. 12** del regolamento concerne la *questio* della rinuncia all'incarico da parte del gestore;
- **l'art. 13** del regolamento prevede l'incompatibilità delle funzioni di gestore con quelle svolte dagli altri organi dell'organismo e, in aderenza a quanto disposto dall'art. 67, comma terzo, l. d), l.f. relativamente all'attestatore di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione, stabilisce dettagliate ipotesi di decadenza per i gestori. L'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità del gestore è altresì

³ Va precisato, *ab initio*, che il debitore proponente possa indicare un nominativo specifico nella domanda, di cui il referente possa eventualmente tener conto nel conferimento dell'incarico al gestore.

In linea con quanto prevede l'art. 2 del decreto n. 202/2014, il gestore della crisi è sempre una persona fisica che può svolgere il proprio incarico individualmente o collegialmente. In questo secondo caso, la natura di mandato congiuntivo rispetto allo svolgimento dello incarico, il regolamento stabilisce che l'organo non sia composto da più di tre professionisti scelti a cura del referente tra gli iscritti nell'elenco dei gestori tenuto presso il Ministero (ex art. 3 decreto n. 202/2014).

Va messa in luce l'ulteriore previsione dell'art. 8 che privilegia il criterio di rotazione degli incarichi di gestore, ferma restando la preferenza accordata all'esperienza maturata e alla professionalità acquisita, in relazione anche alla natura e all'importanza della situazione di crisi del debitore proponente.

⁴ Al riguardo si precisa che, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento (computati dal 28 gennaio 2015), trova applicazione quanto disposto nell'art. 19 dello stesso decreto n. 202/2014 con riferimento all'esenzione dall'adempimento degli obblighi formativi specificatamente fissati nell'art. 4, comma 5, l. d) e comma 6, per i professionisti iscritti agli ordini professionali.

garantita dal rispetto del regolamento di autodisciplina che al presente regolamento è stato allegato sotto la lettera “A”⁵;

- **l’art. 14** prevede il rispetto dell’obbligo della riservatezza a carico di tutti coloro che intervengono nel procedimento, fermo restando per i professionisti il vincolo del segreto professionale;
- **l’art. 15** affronta l’aspetto dei compensi laddove il criterio generale è il seguente: in difetto di accordo con il debitore proponente trovano applicazione i parametri di cui all’art. 14 e ss. del decreto n. 202/2014⁶;
- **l’art. 16** attiene al regime di responsabilità⁷.

⁵ Si tratta, più precisamente, del regolamento di autodisciplina contemplato nell’ art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014 in cui, senza pretesa di esaustività e senza alcun vincolo per gli Ordini Territoriali, vengono declinati i canoni della correttezza, dell’indipendenza, della competenza e della riservatezza ai quali deve ispirarsi l’attività del gestore. L’inosservanza delle prescrizioni comporta la risoluzione di diritto dell’incarico e il risarcimento dell’eventuale danno.

⁶ Sulla base di questa importante precisazione, è stato previsto un sistema di pagamento del corrispettivo basato sugli acconti onde evitare che le molteplici attività effettuate nell’ambito della procedura non trovino remunerazione alcuna. Si precisa, al riguardo, che si tratta di mere indicazioni di massima per le quali possono essere previste differenti modalità per la corresponsione dei compensi pur sempre determinati sulla base dei criteri e dei parametri di cui agli art. 14 e ss. del decreto n. 202/2014. In quest’ottica si impone la puntualizzazione per cui è in ogni caso dovuto un acconto minimo non inferiore ad € 300,00. In tal modo viene previsto un minimo compenso anche per le attività svolte in occasione della liquidazione del patrimonio, richiesta dal debitore in alternativa alla proposta per la composizione della crisi e disciplinata nella sezione seconda della legge n. 3/2012, che potrebbero non essere remunerate (cfr. art. 14-duodecies, legge n. 3/2012 che riconosce ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione od anche in occasione dei procedimenti di cui alla sezione prima della legge n. 3/2012 la pre-deduzione con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni gravati da ipoteca o pegno riservato, come logico, ai creditori privilegiati).

il regolamento recupera due fondamentali concetti:

- primo: in considerazione della circostanza per la quale l’incarico viene conferito all’Organismo, su quest’ultimo ricade la responsabilità verso il debitore proponente, come peraltro si evince dalle previsioni di cui all’art. 10 del decreto n. 202/2014. Del resto l’ordinamento impone all’Organismo la sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale di importo non inferiore ad un milione di euro per la copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 4 decreto n. 202/2014);
- secondo: non è esclusa la responsabilità personale del gestore “affidatario” dell’incarico in virtù delle previsioni di cui all’art. 12 del decreto n. 202/2014 che recuperano il generale principio della personalità della prestazione svolta dal gestore. Conseguentemente, alla responsabilità dell’organismo riconducibile alle funzioni che la legge n. 3/2012 e il decreto ministeriale n. 202/2014 gli riconoscono in ordine alla gestione della crisi, si affianca quella del gestore che ha effettivamente svolto l’incarico secondo il generale canone di correttezza enunciato nell’art. 1176, secondo comma, c.c. . Pertanto, si rende necessaria l’estensione della polizza assicurativa, già stipulata dal professionista ai sensi e per gli effetti dei cui all’ art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, quale articolazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 - FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 - ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini dell'inserimento nell'elenco ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il richiedente abbia conseguito il titolo di Avvocato, sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC), abbia adempiuto gli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014 e non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura. Ai sensi dell'art.

dell'art. 5 del d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012, alla copertura di eventuali danni derivanti dalle funzioni svolte nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore.

4, co. 6 decreto n. 202/2014 si stabilisce l'equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014 e i corsi di formazione professionale aventi ad oggetto la gestione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che abbiano avuto una durata di almeno quaranta ore.

Articolo 5 - ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Presidente;
- c) Referente;
- d) Consiglio Direttivo;
- e) Tesoriere;
- f) Segretario.

Articolo 6 - PRESIDENTE, REFERENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO, RESPONSABILE E COMITATO SCIENTIFICO

A) IL PRESIDENTE

Il Presidente è la persona fisica che rappresenta l'OCC ed è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Promuove le liti attive e resiste a quelle passive, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Pone in attuazione tutte le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dell'Ordine nomina e designa, per il primo mandato:

- Avv. Armando Rossi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

B) IL REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo, assicurandone il rispetto da parte dei destinatari.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Decade, in ogni caso, alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e permane nelle funzioni, in prorogatio, fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, che provvederà alla sua elezione.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della elezione da parte del rinnovato Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. "**Allegato A**").

Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine e su istanza e/o delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, attenendosi ai criteri attuativi emanati dal Consiglio Direttivo, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo.

In particolare:

1. esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
2. esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
3. delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
4. nomina o sostituisce il gestore della crisi;
5. è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
6. presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il Consiglio dell'Ordine nomina e designa, per il primo mandato:

- Avv. Massimo di Lauro, del Foro di Napoli

C) IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

E' composto dal Presidente e sei membri indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, anche tra avvocati esterni ad esso.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Decade, in ogni caso, alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e permane, in prorogatio, fino al momento dell'elezione dei nuovi componenti da parte del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio Direttivo predisporre i criteri attuativi cui il Referente dovrà uniformarsi nell'espletamento della propria attività.

Le proprie competenze vertono in merito alla predisposizione dei criteri:

1. sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
2. sull'esame e la predisposizione, nonché sulla gestione del registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
3. sull'ammissibilità delle domande presentate;
4. sulla nomina o sostituzione del gestore della crisi;
5. sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo;

6. sulla presentazione al Consiglio dell'Ordine del conto consuntivo e della relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo vigila sull'attuazione delle proprie delibere, delle proprie direttive assunte ai fini della predisposizione dei criteri cui il Referente dovrà attenersi nell'espletamento dell'incarico conferitogli.

Ulteriori compiti del Consiglio Direttivo, sono:

- 1- Predisporre e presentare al Consiglio dell'Ordine, per l'approvazione, il Codice Deontologico e le Norme attuative del Regolamento;
- 2- Proporre al Consiglio dell'Ordine l'entità delle eventuali quote di iscrizione all'Elenco dei Gestori e gli eventuali costi dei corsi di Formazione secondo le modalità stabilite dalle Norme attuative del presente Regolamento;
- 3- Vigilare sull'osservanza del Regolamento, delle Norme attuative del Regolamento e proporre eventuali modifiche;
- 4- Decidere la composizione di eventuali commissioni di studio, di partecipazione e di rappresentanza verso l'esterno;

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

Il Segretario.

Scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, sorveglia e coordina l'attività della Segreteria Amministrativa e dei dipendenti e provvede alla redazione e custodia dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dell'Ordine elegge, nomina e designa, per il primo mandato, quale Componente del Consiglio Direttivo con funzioni di Consigliere Segretario:

- Avv. Maurizio Bianco, Cons. Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Il Tesoriere.

Scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, cura gli adempimenti di natura ordinaria e straordinaria relativi alla gestione corrente, quali effettuazione di operazioni bancarie, apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, operazioni presso gli istituti previdenziali e presso l'amministrazione finanziaria dello Stato e altre amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio dell'Ordine elegge, nomina e designa, per il primo mandato, quale componente del Consiglio Direttivo con funzioni di Consigliere Tesoriere:

- Avv. Deosdedio Litterio, Cons. Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Il Consiglio dell'Ordine elegge, nomina e designa, per il primo mandato, quali componenti del Consiglio Direttivo:

- Avv. Vincenzo Pecorella, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
- Avv. Vincenzo Vivis del Foro di Napoli
- Avv. Maria Elisabetta Marsicovetere del Foro di Napoli
- Avv. Sergio Longhi del Foro di Napoli

D) COMPENSI DEL REFERENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le attività prestate dai membri del Consiglio Direttivo potranno essere oggetto di compenso di volta in volta deliberati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

E) IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da cinque membri eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che designa, tra loro, un Presidente con funzioni di coordinamento. Esamina, approfondisce e studia le novità legislative e giurisprudenziali in materia di sovraindebitamento e propone al Consiglio Direttivo ed al Consiglio dell'Ordine soluzioni operative e modificazioni del regolamento finalizzate al miglior funzionamento dell'Organismo.

Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da numero 3 (tre) persone fisiche con compiti operativi, scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, tra il suo personale dipendente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente, a mezzo di avvocato munito di idonea procura o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute.

Articolo 8 - GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario.

La nomina del gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto, sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 e successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 9 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 - AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 - RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti i soggetti titolari degli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

1. sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
2. non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale.

Articolo 15 - COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2015.

L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro 300,00 del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di bonifico o altro mezzo di pagamento telematico previsto dal Consiglio dell'Ordine.

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro trenta giorni a mezzo di bonifico o altro mezzo di pagamento telematico previsto dal Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso è dovuto un acconto minimo non inferiore ad Euro 300,00 (trecento,00), anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12-bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 70% % in favore del gestore della crisi;
- 30% % sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 16 - RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.